AmTrust

TUTELA IMPRESE E PROFESSIONISTI

Linea Difesa Protetta

Contratto di Assicurazione per la Tutela Legale dell'Impresa e del Professionista



Il prodotto è stato redatto secondo le linee guida ANIA "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione Giugno 2019 - Ultimo aggiornamento Luglio 2025

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo che contiene:

- Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
- Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario



Assicurazione per la Tutela Legale dell'Impresa e del Professionista

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "AmTrust TUTELA IMPRESE E PROFESSIONISTI"

AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI).

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza è rivolta alle imprese private o ai liberi professionisti per le spese legali in caso di controversie attinenti all'attività ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività assicurata, purché indicati nella Scheda di Polizza. È possibile estendere la copertura anche all'ambito della circolazione stradale e alle controversie relative al cyber risk, avvenute nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale esercitata dal Contraente.

L'Assicurazione opera in regime Loss Occurrence, ossia è intesa a tutelare l'Assicurato in seguito ai Sinistri insorti durante il Periodo di Assicurazione, purché denunciati entro il termine di decadenza di 2 anni e fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate: le Spese legali di un avvocato per ogni grado di giudizio, le Spese di soccombenza, le spese per l'ATP promosso dalla Controparte, Spese peritali, Spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla Controparte; le Spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di Negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di Mediazione; le spese dell'organismo di Mediazione quando obbligatoria, e le spese dell'arbitro; le spese per la proposizione di Querela qualora sia instaurato un Procedimento penale nel quale la Controparte sia rinviata a giudizio.

Le seguenti Sezioni indicano le opzioni di copertura "base" che possono essere acquistate, a scelta del Contraente, secondo la relativa natura giuridica:

Sezione Impresa:

- ✓ Garanzia Penale e Sicurezza per l'impresa
- ✓ Garanzia Penale, Sicurezza e Civile per l'impresa

Sezione Libera Professione:

- ✓ Garanzia Base per la libera professione
- Garanzia Base e Civile per la libera professione

Le seguenti Sezioni sono acquistabili, a scelta del Contraente, in abbinamento ad una delle precedenti Sezioni o singolarmente:

- ✓ <u>Sezione Circolazione Stradale</u>
- ✓ Sezione Cyber

Opzioni con riduzione di Premio (operanti solo se attivate dal Contraente):

• Opzione con Scoperto

Garanzie aggiuntive opzionali (operanti solo se attivate dal Contraente e pagato il relativo Premio aggiuntivo):

- Retroattività (abbinabile alla Sezione Impresa che alla Sezione Libera Professione)
- Opposizione Sanzioni Amministrative e Fiscali/Tributarie ex D. Lgs. 472/97 (abbinabile alla Sezione Impresa che alla Sezione Libera Professione)
- Difesa Corte dei conti (abbinabile alla Sezione Impresa)
- Difesa Passiva 1º Rischio (abbinabile alla Sezione Impresa)
- Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale (abbinabile alla Sezione Libera Professione)
- Agenti e Rappresentanti (abbinabile alla Sezione Impresa)
- Estensione Difesa Penale Mondo Intero (abbinabile alla Sezione Impresa che alla Sezione Libera Professione)
- Vertenze contrattuali coi clienti compreso il recupero crediti solo fase stragiudiziale (abbinabile alla Sezione Impresa che alla Sezione Libera Professione)
- Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti (abbinabile alla Sezione Impresa che alla Sezione Libera Professione)
- Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti (abbinabile alla Sezione Impresa che alla Sezione Libera Professione)
 - Ampliamento estensione territoriale Europa (abbinabile alla Sezione Impresa che alla Sezione Libera Professione)

Le garanzie prestate operano entro il Massimale per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza ed entro i Sottolimiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

🔀 Che cosa non è assicurato?

La Società non si fa carico del pagamento di:

- compensi derivanti da patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato
- Compensi per la trasferta e ogni duplicazione di onorari, nel caso sia necessaria la domiciliazione
- Multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei Procedimenti penali

Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalle garanzie acquistate e riportate nella Scheda di Polizza, le prestazioni non coprono Sinistri relativi:

- * al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni
- alla materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei Sinistri conseguenti a trattamenti medici
- a fatti dolosi delle persone Assicurate
- alla compravendita o permuta di immobili, a vertenze tra condomini e/o relative alle spese condominiali

Il presente elenco è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.

A

Ci sono limiti di copertura?

- La copertura relativa all'opposizione/impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie opera se le stesse sono di importo pari o superiore a € 250
- In presenza di altra copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la presente Polizza opera a secondo rischio
- Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro

<u>Il presente elenco è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.</u>



Dove vale la copertura?

- Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
 - in Europa per la difesa penale, per la richiesta risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
 - nei paesi dell' Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel
 Liechtenstein per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto,
 alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori
 di beni e servizi per il Contraente;
 - nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti in materia amministrativa, fiscale, tributaria, per l'impugnazione delle delibere condominiali e per vertenze con istituti ed enti pubblici previdenziali.
- ✓ Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web, social e media network e per la garanzia Cyber le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti in tutto il mondo sempreché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della Polizza.
- Devi dare tempestivo avviso alla Società dei cambiamenti che comportano una variazione o cessazione del rischio assicurato, oltre ai casi di
 ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, radiazione, inabilitazione o
 interdizione del Contraente o dell'Assicurato.
- In caso di Sinistro, devi denunciarlo alla Società entro 10 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione.
- Devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all'Indennizzo.
- In caso di Sinistro, qualora coesistano più assicurazioni per il medesimo rischio, devi denunciarlo a tutti gli assicuratori interessati; diversamente potresti perdere il tuo diritto all'Indennizzo.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).



Quando e come devo pagare?

Il Premio è sempre determinato per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza ed è interamente dovuto, anche in caso di frazionamento rateale.

Il Premio è comprensivo delle imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Se scegli il frazionamento rateale, dovrai pagare le successive rate alla scadenza stabilita.

Dato che la Polizza prevede il tacito rinnovo, salvo sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il Premio di rinnovo (secondo le modalità di frazionamento che hai scelto all'origine).

Puoi pagare il Premio alla Società o all'Intermediario incaricato con le seguenti modalità: denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni; assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione; sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha la durata indicata nella Scheda di Polizza e decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se pagato il Premio, oppure dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza. La Polizza prevede il tacito rinnovo, salvo sia diversamente indicato in Scheda di Polizza. In caso di mancato pagamento del Premio di rinnovo o di una rata dello stesso, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

La prestazione Vertenze contrattuali opera per prestazioni/forniture effettuate dopo 3 mesi dalla data di decorrenza della Polizza.

Per le sedi e/o targhe aggiuntive rispetto a quelle indicate in sede di stipula della Polizza, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione della variazione di rischio da parte del Contraente.



Come posso disdire la Polizza?

La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata Disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti), dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

In caso di Vendita a distanza puoi, inoltre, recedere dalla Polizza esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di pagamento del Premio, inviando comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) all'Intermediario incaricato o alla Società.

Assicurazione per la Tutela Legale dell'Impresa e del Professionista

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "AmTrust TULELA IMPRESE E PROFESSIONISTI"

31/07/2025 Data di aggiornamento, il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: +39 0283438150; sito internet: www.amtrust.it; indirizzo di posta elettronica: amtrust.assicurazioni @amtrustgroup.com; indirizzo PEC: amtrust.assicurazioni @pec.it.

AmTrust Assicurazioni S.p.A. è iscritta al n° 1.00165 dell'Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia.

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari 259.801 migliaia di Euro e il risultato economico netto di periodo è pari a 25.659 migliaia di Euro e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2024.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 181,04%.

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link https://www.amtrust.it/sfcr.pdf

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta.

Qualora per l'esercizio dell'attività svolta dal Contraente sia necessaria l'iscrizione ad Albo/Collegio/Registro/Ordine professionale le garanzie acquistabili sono quelle della Sezione Libera Professione; negli altri casi valgono quelle della Sezione Impresa.

La Garanzia "Circolazione Stradale" e la "Garanzia Cyber" sono acquistabili singolarmente oppure in abbinamento alle Garanzie previste dalle Sezioni Impresa o Libera Professione; se acquistate singolarmente non consentono l'abbinamento alle garanzie aggiuntive opzionali, di cui all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 13-16)

SEZIONE IMPRESA

• Garanzia Penale e Sicurezza per l'impresa:

La sezione prevede i procedimenti legali indicati all'Art. 1.5.1 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 9)

• Garanzia Penale, Sicurezza e Civile per l'impresa:

In aggiunta alle prestazioni previste dalla Garanzia Penale e Sicurezza per l'impresa, la sezione prevede i procedimenti legali indicati all'Art. 1.5.2 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 10)

SEZIONE LIBERA PROFESSIONE

Garanzia Base per la libera professione:

La sezione prevede i procedimenti legali indicati all'Art. 1.6.1 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 10)

• Garanzia Base e Civile per la libera professione:

In aggiunta alle prestazioni previste dalla Garanzia Base per la libera professione, la sezione prevede i procedimenti legali indicati all'Art. 1.6.2 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 12)

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali acquistati dal Contraente e riportati nella Scheda di Polizza.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalle garanzie acquistate e riportate nella Scheda di Polizza, le prestazioni non coprono i Sinistri relativi:

- 1. a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 2. ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- 3. a compravendita di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente:
- 4. alla circolazione stradale di veicoli, salvo sia stata acquistata la garanzia Circolazione Stradale di cui all'Art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 12), alla navigazione e/o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 5. ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- 6. ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- 7. a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatoriet à della copertura RCA; e nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 giorni dal Sinistro;
- 8. a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;

- 9. a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- 10. a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività:
- 11. alla costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; l'esclusione non opera nel caso in cui il Contraente sia iscritto alla Cassa edile e operi nell'edilizia;
- 12. all'affitto d'azienda o a contratti di Leasing immobiliare;
- 13. alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi, armi, equipaggiamento militare, ad attività nel settore nucleare;
- 14. alla resistenza a pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi, qualora svolgano una o più delle seguenti attività: finanziaria, previdenziale, assicurativa o ria ssicurativa (eccetto iscritti al R.U.I.), raccolta/trattamento/smaltimento di rifiuti e/o delle acque, gestione di reti fognarie, fornitura di acqua/luce/gas/energia/abbonamenti relativi a telefonia e/o internet, farmaceutica, proprietà o gestione di reti stradali o ferroviarie;
- 15. ad attività editoriali e/o giornalistiche, nonché a qualunque controversia di natura penale, civile o di altra natura relativa a diffamazione o diffamazione a mezzo stampa;
- 16. a vertenze tra agenzie interinali o di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati;
- 17. all'adesione ad azioni di classe (class action) o a procedure di licenziamento collettivo;
- 18. all'esercizio di attività o professione medica e/o sanitaria e/o parasanitaria;
- 19. a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- 20. alla difesa penale per abuso di minori;
- 21. a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto.

Ulteriori esclusioni applicabili alla prestazione Chiamata in causa

La prestazione Chiamata in causa della compagnia di Responsabilità civile, di cui agli Artt. 1.5.2 e 1.6.1 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 10) non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all'Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l'Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali Spese legali o Spese peritali che la Società ha anticipato.

Ulteriori esclusioni applicabili alla garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva 1° rischio

La garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva 1° rischio, di cui all'Art. 3, lettera D delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 14) non opera nel caso in cui:

- 1. l'Assicurato violi il patto di gestione lite, ove previsto dalla polizza di Responsabilità Civile;
- 2. il Sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

La copertura non è prevista per le Spese legali e/o Spese peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervent o dell'assicuratore di Responsabilità Civile.

Ulteriori esclusioni applicabili alla garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale La garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale, di cui all'Art. 3, lettera E delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 14), non opera nel caso in cui:

- 1. l'Assicurato violi il patto di gestione lite, ove previsto dalla polizza di Responsabilità Civile;
- 2. il Sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione;
- la polizza di Responsabilità Civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il Premio o l'adeguamento del Premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

La copertura non è prevista per le Spese legali e/o Spese peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità Civile.

La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa quanto segue:

- In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
- Se acquistata l'Opzione con Scoperto, gli oneri previsti dalla presente Assicurazione sono prestati con l'applicazione dello Scoperto riportato nella Scheda di Polizza.
- Nella Garanzia Cyber e nelle Vertenze contrattuali con i clienti previste dalle garanzie aggiuntive opzionali Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti solo fase stragiudiziale e Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti la copertura relativa alle vertenze aventi natura contrattuale opera purché il Valore in lite sia uguale o superiore ad € 500. Per le altre garanzie relative a controversie aventi natura contrattuale, le prestazioni operano purché il Valore in lite della relativa vertenza sia uguale o superiore ad € 250.
- La garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale è prestata, in base alla scelta effettuata dal Contraente e riportata nella Scheda di Polizza, nel limite massimo di 1 o 2 Sinistri avvenuti per Periodo di Assicurazione.
- La garanzia aggiuntiva opzionale Agenti e Rappresentanti è prestata nel limite massimo di 2 Sinistri avvenuti per Periodo di Assicurazione.
- La garanzia aggiuntiva opzionale Estensione Difesa Penale Mondo Intero è prestata nel limite massimo di 1 Sinistro avvenuto per Periodo di Assicurazione.
- Le Garanzie aggiuntive opzionali Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti solo fase stragiudiziale e Vertenze contrattuali
 con i clienti escluso il recupero crediti sono prestate, in base alla scelta effettuata dal Contraente e riportata nella Scheda di Polizza, nel limite
 massimo di Sinistri tra 1 e 15 avvenuti per Periodo di Assicurazione. Inoltre, per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture
 devono essere state effettuate decorsi 3 mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o
 documentati da prova scritta o equiparata.
- Le prestazioni previste dagli Art. 1.5.2 e 1.6.2 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 10 e 12) operano esclusivamente a favore del Contraente e non degli altri soggetti Assicurati, fatta eccezione per la prestazione Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale che vale per tutti gli Assicurati.
- Le spese legali e peritali relative a vertenze trattate in sede arbitrale, sono garantite nel limite massimo di 2 Sinistri insorti per ciascun Periodo di Assicurazione.
- Le singole garanzie previste dall'Assicurazione sono prestate fino alla concorrenza del relativo Massimale per Sinistro indicato nella Scheda di

Polizza e, solo se indicato sulla stessa, è indicizzato con la modalità stabilita dall'Art. 9.2, nonché dei Sottolimiti di Indennizzo riepilogati nella sequente tabella:

L'Assicurazione comprende:	Sottolimite di Indennizzo
Art. 1.5.1, n. 2 – Difesa penale per Delitti dolosi – patteggiamento (art. 444 c.p.p.) - (Garanzia Penale e Sicurezza per l'impresa)	€ 5.000 per Sinistro
Art. 1.5.2, n. 5 – Vertenze individuali di lavoro (Garanzia Penale, Sicurezza e Civile per l'impresa)	€ 2.500 per Sinistro
Art. 1.6.1, n. 2 – Difesa penale per Delitti dolosi – patteggiamento (art. 444 c.p.p.) - (Garanzia Base per la libera professione)	€ 5.000 per Sinistro
Art. 1.6.2, n. 5 – Vertenze individuali di lavoro (Garanzia Base e Civile per la libera professione)	€ 2.500 per Sinistro
Art. 1.7.1 – Garanzia Circolazione Stradale	€ 50.000 per Sinistro, senza limite annuo
Art. 3, lettera F – Agenti e Rappresentanti	€ 10.000 per Sinistro
Art. 3, lettera G – Estensione Difesa Penale Mondo Intero	€ 15.000 per Periodo di Assicurazione



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto assicurativo è destinato alle imprese private (società di persone, società di capitali, cooperative, consortili, ditte individuali, imprese agricole o familiari) e ai liberi professionisti, anche costituiti in forma associata o societaria con sede legale/residenza e P.IVA italiana.



Quali costi devo sostenere?

Il Premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all'Intermediario che sono pari al 23,00% del Premio imponibile

Il Premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all'Intermediario che sono pari al 23,00% del Premio imponibile.		
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A Via Clerici 14, 2012 I Milano - Fax +39 0283438174 - Email: reclami@amtrustgroup.com – Pec: reclami.amtrust.assicurazioni@pec.it. Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo. Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediario (Broker e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall'Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall'intermediario proponente mentre i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un Popera an sono gestiti dall'intermediario proponente mentre i reclami inerenti l'attività di distr	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <u>ivass@pec.ivass.it</u> Info su: <u>www.ivass.it</u>	
PRIMA DI RICORRERE AL controversie, quali:	L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it.</u> (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	 L'arbitrato non è previsto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en). Arbitro assicurativo presso IVASS istituito con D.M. n. 215/2024, consultabile sul sito www.gazzzettaufficiale.it. La procedura prevede una fase preliminare obbligatoria di reclamo all'impresa o all'intermediario, seguita dal ricorso all' Arbitro entro 12 mesi in caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta. Info sul sito www.ivass.it. 	
REGIME FISCALE		

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Il Premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del Premio imponibile annuo, ad eccezione della quota parte di Premio imputabile al rischio Circolazione Stradale che è pari al 12,50%.

Il Premio pagato per l'Assicurazione non è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*).

Gentile Cliente,

AmTrust TUTELA IMPRESE E PROFESSIONISTI è l'Assicurazione che protegge le imprese private o i liberi professionisti per le Spese legali in caso di controversie attinenti all'attività ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività assicurata.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

Glossario		4
	Che cosa è assicurato?	8
A	Che cosa non è assicurato?	17
A	Ci sono limiti di copertura?	19
	Dove vale la copertura?	21
**	Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società?	22
©	Quando e come devo pagare?	25
\square	Quando comincia la copertura e quando finisce?	27
•	Come posso disdire la Polizza?	28
Norme	di Legge utili per la comprensione della Polizza	29
Numeri	e riferimenti utili	31

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di *Assicurazione* abbiamo arricchito il documento con:

- testi in **grassetto**: sono così indicate ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 gli oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* e le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie;
- termini in *corsivo*: sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo AmTrust TUTELA IMPRESE E PROFESSIONISTI è disponibile sul sito internet della Compagnia <u>www.amtrust.it</u> e ti sarà comunque consegnato contestualmente all'acquisto della *Polizza*.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato. Ti ricordiamo in ogni caso che la *Società* e i suoi *Intermediari* sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Condizioni di Assicurazione

Indice

Glossario	4
Che cosa è assicurato?	8
Informazioni sull'Assicurazione	8
Articolo 1 Oggetto, forma ed efficacia dell'Assicurazione	8
1.1 Oggetto	8
1.2 Forma ed efficacia dell'Assicurazione	8
1.3 Assicurati e ambito di operatività	8
1.4 Surroga e Rivalsa	9
1.5 Sezione Impresa	9
1.5.1 Garanzia Penale e Sicurezza per l'impresa	9
1.5.2 Garanzia Penale, Sicurezza e Civile per l'impresa	10
1.6 Sezione Libera Professione	10
1.6.1 Garanzia Base per la libera professione	10
1.6.2 Garanzia Base e Civile per la libera professione	12
1.7 Sezione Circolazione Stradale	12
1.8 Sezione Cyber	12
1.8.1 Garanzia Cyber	12
Articolo 2 Opzione con riduzione di Premio	13
A. Opzione con Scoperto	13
Articolo 3 Garanzie aggiuntive opzionali a pagamento	13
A. Retroattività	13
B. Opposizione Sanzioni Amministrative e Fiscali/Tributarie ex D. Lgs. 472/97	13
C. Difesa Corte dei conti	14
D. Difesa Passiva 1° rischio	14
E. Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale	14
F. Agenti e Rappresentanti	15
G. Estensione Difesa Penale Mondo Intero	15
H. Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti – solo fase stragiudiziale	
I. Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti	15
L. Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti	
M. Ampliamento estensione territoriale Europa	
Che cosa non è assicurato?	17
Articolo 4 Esclusioni	
4.1 Oneri non oggetto di copertura	
4.2 Esclusioni generali	17
4.3 Ulteriori esclusioni applicabili alla prestazione Chiamata in causa	
4.4 Ulteriori esclusioni applicabili alla garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva 1° rischio	18
4.5 Ulteriori esclusioni applicabili alla garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva Rischio extracontrattual	le e
contrattuale	_
Ci sono limiti di copertura?	
Articolo 5 Limiti di copertura	
5.1 Scoperto	
5.2 Importo minimo sanzioni pecuniarie	
5.3 Valore in lite minimo	
5.4 Limiti nel numero di Sinistri annui e limite al recupero crediti	
5.5 Garanzie che operano esclusivamente a favore del solo Contraente	
5.6 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale	
5.7 Limite all'azione di esecuzione forzata	
5.8 Limite al giudizio arbitrale	
5.9 Sanzioni Internazionali	
5.10 Massimale e Sottolimiti di Indennizzo	
Dove vale la copertura?	
Articolo 6 Estensione territoriale	
Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	22

Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro?	22
Articolo 7 Sinistri	
7.1 Insorgenza del Sinistro e Sinistro Unico	22
7.2 Denuncia del Sinistro	22
7.3 Gestione del Sinistro	22
7.4 Libera scelta dell'avvocato	23
7.5 Coesistenza di altre assicurazioni	23
7.6 Liquidazione del Sinistro	23
Altri obblighi derivanti dal contratto	23
Articolo 8 Obblighi in capo alla Società, al Contraente o all'Assicurato	23
8.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	23
8.2 Altre Assicurazioni	23
8.3 Aggravamento e diminuzione del rischio	23
8.4 Assicurazione per conto altrui	24
8.5 Variazioni contrattuali a scadenza	24
8.6 Ulteriori Variazioni del rischio – procedure concorsuali, trasformazione o modifica attiviti inabilitazione o interdizione	
8.7 Foro competente per l'esecuzione del contratto	24
8.8 Comunicazioni	
Quando e come devo pagare?	25
Articolo 9 Pagamento, indicizzazione e rimborso del Premio	
9.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa	25
9.2 Indicizzazione	25
9.3 Regolazione del Premio	25
9.4 Oneri fiscali	26
9.5 Rimborso del Premio	26
Quando comincia la copertura e quando finisce?	27
Articolo 10 Effetto e durata della Polizza	27
Come posso disdire la Polizza?	28
Articolo 11 Casi di interruzione del contratto	28
11.1 Disdetta dell'Assicurazione	28
11.2 Recesso per Sinistro	28
11.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio	28
11.4 Diritto di ripensamento	28

Glossario

Le parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

Addetti

I soggetti Assicurati, risultanti all'atto della stipulazione della Polizza, di cui all'Art. 1.3, ad eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

Albo/Collegio professionale

Registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo o collegio, per poter svolgere determinate professioni.

Arbitro Assicurativo

Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal Decreto n. 215/2024.

Assicurato

La persona fisica o la persona giuridica privata indicata nella Scheda di Polizza e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione o il rapporto da esso derivante.

Assistenza giudiziale

Attività di difesa da parte di un legale prestata nell'ambito di una controversia pendente avanti ad una autorità giudiziaria e/o arbitrale.

Assistenza stragiudiziale

Attività che viene svolta, attraverso un legale, al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Carenza

Il periodo di tempo in cui l'Assicurazione non produce effetti, espresso in numero di giorni, che decorre dal momento della stipulazione dell'Assicurazione o da eventuali altri eventi indicati dalle Condizioni di Assicurazione.

Compensi per i Liberi Professionisti Il fatturato, relativo all'ultima annualità utile, raccolto dall'Assicurato al netto di IVA e contributi Cassa Previdenza. Nel caso in cui l'Assicurato inizi l'attività per la prima volta nell'anno in cui sottoscrive l'Assicurazione, si intende il fatturato previsionale, sempre al netto di IVA e contributi Cassa Previdenza. Nel caso di società o associazione tra professionisti, si intende il fatturato raccolto dalla società o associazione, sempre al netto di IVA e contributi Cassa Previdenza.

Compensi per la trasferta

Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba recarsi fuori dal distretto nel quale è compreso l'Albo cui è iscritto.

Controparte

La parte avversaria in una vertenza.

Contraente

Il soggetto indicato nella Scheda di Polizza che stipula il contratto e si obbliga al pagamento del Premio anche se diverso dall'Assicurato.

Costituzione di parte civile

Azione civile promossa all'interno del processo penale.

Delitto colposo

È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso

Disdetta

Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla

Elemento di rischio variabile

scadenza, l'Assicurazione. Parametro tariffario (numero Addetti, Fatturato, compensi, numero posti letto,

Evento Dannoso

Parametro tariffario (numero Addetti, Fatturato, compensi, numero posti letto, sedi, targhe) su cui viene calcolato e regolato il Premio per ogni settore di attività.

- Il danno o un presunto danno subito dall'Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall'Assicurato;
- l'azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come Reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.

Fatto illecito Fatturato Ogni comportamento, doloso o colposo, che cagioni un danno a terzi.

L'importo del volume di affari indicato dal Contraente/Assicurato nella dichiarazione IVA relativa all'ultima annualità utile precedente alla stipula della Polizza

Nel caso in cui l'Assicurato inizi l'attività per la prima volta nell'anno in cui sottoscrive l'Assicurazione, si intende il fatturato previsionale.

Franchigia/Scoperto

L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale, che costituisce elemento integrante della Polizza ed indica la parte del Danno che per ciascun

Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Incidente

Il Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al

veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo o Indennità

La somma dovuta dalla Società al verificarsi di un Sinistro.

Intermediario L'intermediario di assicurazioni cui il Contraente abbia affidato la gestione della

presente Polizza.

Leasing Il contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di

un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto

comunemente chiamato riscatto.

Locatario La persona fisica o giuridica che riceve il veicolo in Locazione.

Locazione Il contratto con il quale un soggetto (locatore) si obbliga a fare utilizzare ad un

altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio

di un corrispettivo (canone).

Regime di operatività temporale dell'Assicurazione per cui la garanzia Loss Occurrence

assicurativa ha ad oggetto gli Eventi Dannosi accaduti durante il Periodo di

Assicurazione.

Massimale per Sinistro

La massima esposizione della Società per ogni Sinistro.

Massimale per Periodo di Assicurazione

Procedimento disciplinare

Mediazione

La massima esposizione della Società per i Sinistri insorti nel medesimo Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero degli stessi e

comprensiva degli importi già liquidati e di quelli ancora a riserva.

Istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Colui che esercita la professione medica, presupposti per tale attività sono la Medico

laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione alla professione medica.

amichevole la vertenza tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

Multa Pena pecuniaria prevista per i delitti.

Negoziazione assistita Accordo disciplinato dal D. L. n. 132/2014 e ss.mm.ii., mediante il quale le parti

convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via

Nucleo familiare Termine usato anagraficamente per indicare una o più persone che convivono,

come risulta dal certificato di stato di famiglia.

Periodo di Assicurazione Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite

> nelle Scheda di Polizza, nonché in caso di rinnovo, ciascun periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nelle successive quietanze, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura del mancato pagamento del

Premio.

Perito Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità

del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della Responsabilità

Civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro.

Polizza I documenti che disciplinano i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società per la copertura assicurativa

prestata dalla Società.

Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti

dalla legge.

di un procedimento amministrativo davanti professionale che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità dell'Assicurato, con un provvedimento di natura sanzionatoria (es. sospensione

Procedimento penale Complesso di atti e fasi, disciplinati dal codice di procedura penale, finalizzati

all'accertamento della responsabilità penale di un soggetto in ordine a un fatto costituente Reato, e all'eventuale irrogazione di una pena da parte dell'autorità

Querela Atto per mezzo del quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da

Reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il

colpevole.

Reato Violazione di norme penali.

Responsabilità contrattuale La responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al

creditore a causa dell'inadempimento o del non esatto adempimento delle

prestazioni cui è obbligato in virtù del rapporto obbligatorio concluso.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo ad un soggetto nei confronti di altro soggetto in

conseguenza di un Fatto illecito.

Regolazione Premio

Forma di conguaglio del Premio, applicabile quando il Premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (Fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della Regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.

Retroattività

Il periodo di tempo che precede la data di decorrenza della Polizza entro il quale la condotta che ha generato l'Evento Dannoso si deve essere verificata per far sì che le garanzie prestate dalla presente Assicurazione siano efficaci.

Scheda di Polizza

È il documento che prova il contratto di Assicurazione e nel quale sono indicati i dati relativi all'Assicurato/Contraente, l'attività assicurata, le date di decorrenza e di scadenza della Polizza, l'eventuale Scoperto, il Massimale, la Retroattività e il Premio imponibile con le relative Imposte Governative.

Sentenza definitiva

Provvedimento giurisdizionale che, salvo il caso della revocazione, ormai è divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione.

Sinistro

Verificarsi dell'Evento Dannoso contemplato nella presente Assicurazione.

Sinistro Unico

Uno o più Eventi Dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgano una pluralità di soggetti. Il Sinistro si intende insorto alla data del verificarsi del primo Evento Dannoso.

Soccombente

È la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal

giudice.

Società

AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Via Clerici 14 – 20121 Milano.

Sottolimite

La somma massima inclusa nel Massimale indicato nella Scheda di Polizza e non in aggiunta ad esso, che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro e per l'insieme di tutti i Sinistri, incluso il caso di Sinistro Unico, qualunque sia il numero delle persone

Spese arbitrali

Spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

Spese di domiciliazione

Spese dell'Avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di giustizia

Spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, salvo il caso in cui, a conclusione del giudizio, il Soccombente sia condannato a rifondere le stesse.

Spese di resistenza

Spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione del terzo danneggiato, come previsto dall'art. 1917 del Codice civile.

Spese di soccombenza

Spese processuali che il giudice pone a carico dell'Assicurato Soccombente in un giudizio a titolo di rimborso in favore della Controparte risultata vincitrice.

Spese legali

I compensi dovuti all'avvocato ai sensi di legge.

Spese liquidate

Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice con la sentenza.

Spese peritali

Somme spettanti ai Periti nominati dal giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti Tecnici di Parte).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale

L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Valore in lite

Determinazione del valore del Sinistro.

Variazione del rischio

Qualunque mutamento del rischio (es: modifica dell'attività assicurata, variazione del Massimale) avvenuto successivamente alla stipula del contratto di Assicurazione.

Vendita a Distanza

Qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi facilmente individuabili all'interno delle Condizioni di Assicurazione che hanno l'obiettivo di fornire risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità o punti su cui porre particolare attenzione.

Queste precisazioni non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni cui si riferiscono.



Che cosa è assicurato?

Informazioni sull'Assicurazione

La presente Assicurazione, prestata nella forma **Loss Occurrence**, è rivolta alle imprese private (società di persone, società di capitali, cooperative, consortili, ditte individuali, imprese agricole o familiari) e ai liberi professionisti, anche costituiti in forma associata o societaria per la propria attività assicurata indicata nella *Scheda di Polizza*.

L'Assicurazione, nei limiti delle garanzie dei Massimali prestati, tiene indenne l'Assicurato dalle Spese legali, Spese peritali, Spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla Controparte, necessarie alla tutela dei propri interessi. Sono inoltre garantite le Spese legali per la Negoziazione assistita e per la Mediazione obbligatoria e in questo ultimo caso, anche le spese dell'organismo di Mediazione.

La presente Assicurazione non è rivolta a Enti Pubblici, Società Pubbliche o Pubblica Amministrazione in genere.

Articolo 1 Oggetto, forma ed efficacia dell'Assicurazione

1.1 Oggetto

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza dei Massimali e per le garanzie acquistate e indicate nella Scheda di Polizza, i seguenti oneri:

- le Spese legali per l'intervento di 1 (uno) unico avvocato per ogni grado di giudizio, le eventuali Spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato, le Spese legali per l'accertamento tecnico preventivo (ATP) promosso da Controparte, le Spese peritali, le Spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla Controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi;
- le Spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di Negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di Mediazione;
- le spese dell'organismo di Mediazione, nei soli casi di Mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
- le spese per la proposizione della *Querela*, qualora sia instaurato un *Procedimento penale* nel quale la *Controparte* sia rinviata a giudizio.

Sono oggetto della presente *Assicurazione* solo i compensi forensi determinati entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. come modificato dal D.M. n. 147/2022 e ss.mm.ii.

Le Sezioni di cui agli Art. 1.5, 1.6, 1.7. e 1.8 indicano le opzioni di copertura "base" che possono essere acquistate, a scelta del *Contraente*, secondo la relativa natura giuridica: qualora per l'esercizio dell'attività svolta dal *Contraente* sia necessaria l'iscrizione ad *Albo/Collegio*/Registro/Ordine professionale, le garanzie acquistabili sono quelle della Sezione Libera Professione; negli altri casi valgono quelle della Sezione Impresa.

La Garanzia "Circolazione Stradale" e la "Garanzia Cyber" sono acquistabili singolarmente oppure in abbinamento alle Garanzie previste dalle Sezioni Impresa e Libera Professione; se acquistate singolarmente non consentono l'abbinamento alle garanzie aggiuntive opzionali di cui all'Art. 3.

1.2 Forma ed efficacia dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata nella forma **Loss Occurrence**, ossia è intesa a tutelare l'Assicurato in seguito a Sinistri insorti durante il *Periodo di Assicurazione* purché denunciati alla *Società* entro il termine di decadenza di cui all'Art. 7.2 e fermo il termine di *Prescrizione* del diritto stabilito dalla legge. In particolare, l'Assicurazione viene prestata per i Sinistri che siano insorti:

- **durante il** *Periodo di Assicurazione*, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'*Assicurato* o di violazione o presunta violazione di una norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di decorrenza dell'Assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente *Polizza* sia emessa in continuità rispetto ad una precedente polizza di *Tutela Legale*, relativamente a tutte le garanzie già prestate, la *Carenza* dei 3 (tre) mesi non opera, mentre opererà per le nuove garanzie prestate esclusivamente dalla presente *Polizza*. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di *Tutela Legale*.

Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, la presente *Polizza* opera in secondo rischio, come specificato all'Art. 5.6.

1.3 Assicurati e ambito di operatività

Gli oneri di cui all'Art. 1.1 sono prestati a tutela dei diritti degli *Assicurati* per *Sinistri* avvenuti nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale assicurata e descritta nella *Scheda di Polizza*, anche in qualità di utenti del web e di social e media network.

Nel caso di acquisto della Garanzia "Circolazione Stradale" gli oneri operano anche per fatti avvenuti nell'ambito della circolazione stradale, in relazione ad eventi occorsi durante l'espletamento di incarichi per conto del *Contraente*.

Le prestazioni operano anche in relazione alla proprietà e conduzione della sede legale ed eventualmente delle ulteriori sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività assicurata **purché espressamente indicati** nella *Scheda di Polizza* **e pagato il relativo** *Premio*.

Nel caso in cui il *Contraente* sia un'Impresa Edile, per le sedi/gli immobili ubicati in **Repubblica Italiana** e nella **Repubblica di San Marino non è richiesta la relativa indicazione** nella *Scheda di Polizza* e il pagamento del *Premio* aggiuntivo.

Le prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti degli *Assicurati* rientranti nella qualifica di *Addetti*) come di seguito identificati, evidenziando che in caso di vertenze fra *Assicurati* con la stessa *Polizza* le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.

SEZIONE IMPRESA, LIBERA PROFESSIONE E GARANZIA CYBER:

- per le società di persone: il Contraente, i soci, i soci lavoratori, gli amministratori, i sindaci effettivi (non supplenti), i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività;
- per le società di capitali, cooperative o consortili: il Contraente, i legali rappresentanti, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, gli amministratori, i sindaci effettivi (non supplenti).
- per le ditte individuali e per le imprese agricole o familiari: il Contraente, il titolare, gli amministratori, i sindaci effettivi (non supplenti), i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.
- per i liberi professionisti: il Contraente, il libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati ed i familiari del professionista che collaborano nell'attività.
- per gli studi associati o le società/associazioni tra professionisti: il Contraente, i legali rappresentanti, i professionisti, i soci professionisti o non professionisti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, gli amministratori, i sindaci effettivi (non supplenti).

SEZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE:

• **nell'ambito della Garanzia "Circolazione Stradale":** il *Contraente* ed il conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato, durante lo svolgimento delle attività professionali svolte per conto del *Contraente*.

1.4 Surroga e Rivalsa

Spettano alla *Società*, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all'*Assicurato* dalla *Controparte* a seguito di provvedimento giudiziale o di *Transazione*. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'Art. 1.1, la *Società* si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.

1.5 Sezione Impresa

La presente Sezione, dedicata ad imprese e società (eccetto le società di professionisti), si compone di 2 (due) garanzie acquistabili alternativamente a scelta del *Contraente*: la Garanzia Penale e Sicurezza per l'impresa di cui all'Art. 1.5.1 e la Garanzia Penale, Sicurezza e Civile di cui all'Art. 1.5.2 che, oltre alle prestazioni di cui all'Art. 1.5.1, garantisce ulteriori prestazioni relative all'ambito civile.

1.5.1 Garanzia Penale e Sicurezza per l'impresa

- 1. Difesa penale per Delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
- 2. Difesa penale per Delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché:
 - gli Assicurati vengano assolti (art. 530 c.p.p.) con Sentenza definitiva;
 - vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo;
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato.

La garanzia opera, inoltre, anche nel caso di procedimento che si concluda con sentenza di c.d. "patteggiamento" ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o con sentenza di non doversi procedere per intervenuta *Prescrizione*, **entro il Sottolimite** di cui all'Art. 5.10. Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le Spese legali fino ad un importo massimo pari al 20% (venti percento) del Massimale per Sinistro, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza definitiva diversa dal c.d. "patteggiamento", o sentenza di non doversi procedere o dall'assoluzione che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o in mancanza di derubricazione del Reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l'attività professionale svolta dal difensore.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di *Procedimenti penali* nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per Delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a quanto indicato all'Art. 5.2, in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- D. Lgs. n. 81/08 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del *Contraente*. Le prestazioni valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori.
- D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
- D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente.
- D. Lgs. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per Spese di resistenza e Spese di soccombenza.
- D. Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La prestazione si estende ai *Sinistri* insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti Assicurati, o dalle loro dimissioni dall'impresa assicurata.

4. Vertenze a secondo rischio per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per Fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e Spese di soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle Spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.

1.5.2 Garanzia Penale, Sicurezza e Civile per l'impresa

In aggiunta alle prestazioni previste dal precedente Art. 1.5.1, le garanzie operano anche per i seguenti procedimenti e valgono esclusivamente a favore del *Contraente*:

- 1. **Vertenze contrattuali con fornitori** di beni e servizi (compresi quelli relativi all'ambito web) per inadempienze proprie o di *Controparte*.
- 2. Vertenze in materia di *Locazione*, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del *Sinistro* coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione.
- 3. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.
- 4. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate.
- 5. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestino servizio in favore e presso il Contraente. La presente garanzia è estesa anche a vertenze individuali con lavoratori cosiddetti "parasubordinati o somministrati" che prestino servizio in favore e presso il Contraente, entro il Sottolimite di cui all'Art. 5.10.
- 6. Richiesta di *risarcimento* danni di natura extracontrattuale per *Fatti illeciti* di terzi, anche in caso di *Costituzione* di parte civile nell'ambito del *Procedimento penale* a carico della *Controparte*. Qualora la richiesta di *risarcimento* riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'*Assicurato* su pagine web e su social e media network. La prestazione opera a favore di tutti i soggetti *Assicurati*.
- 7. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti giudiziali funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente.
- 8. Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate.

1.6 Sezione Libera Professione

La presente Sezione, dedicata a liberi professionisti, studi associati o associazioni/società tra professionisti, si compone di 2 (due) garanzie acquistabili alternativamente a scelta del *Contraente*: la Garanzia Base per la libera professione di cui all'Art. 1.6.1 e la Garanzia Base e Civile di cui all'Art. 1.6.2 che, oltre alle prestazioni di cui all'Art. 1.6.1, garantisce ulteriori prestazioni relative all'ambito civile.

1.6.1 Garanzia Base per la libera professione

- 1. Difesa penale per Delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
- 2. Difesa penale per Delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché:
 - gli Assicurati vengano assolti (art. 530 c.p.p.) con Sentenza definitiva;
 - vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo;

 sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato.

La garanzia opera, inoltre, anche nel caso di procedimento che si concluda con sentenza di c.d. "patteggiamento" ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o con sentenza di non doversi procedere per intervenuta *Prescrizione*, **entro il Sottolimite** di cui all'Art. 5.10. Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le Spese legali fino ad un importo massimo pari al 20% (venti percento) del Massimale per Sinistro, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza definitiva diversa dal c.d. "patteggiamento", o sentenza di non doversi procedere, o dall'assoluzione che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o in mancanza di derubricazione del Reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l'attività professionale svolta dal difensore.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di *Procedimenti penali* nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

- 3. **Opzione sicurezza.** La prestazione opera per la difesa penale per *Delitti colposi* o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a quanto indicato all'Art. 5.2.,** in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
 - D. Lgs. n. 81/08 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori.
 - D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
 - D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente.
 - D. Lgs. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per Spese di resistenza e soccombenza.
 - D. Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La prestazione si estende ai *Sinistri* insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall'impresa assicurata.

- 4. Vertenze a secondo rischio per resistere alle pretese di *risarcimento* di natura extracontrattuale avanzate da terzi per *Fatti illeciti* degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per *Spese di resistenza* e *Spese di soccombenza*. In tutti gli altri casi, ovvero quando la *polizza* di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle *Spese legali* di resistenza, la presente prestazione non opera.
- 5. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti giudiziali funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente.
- 6. **Difesa avverso provvedimenti disciplinari disposti** dall'Ordine, Collegio, Albo, Consiglio o Registro Professionale al quale l'*Assicurato* è iscritto.
- 7. Il rimborso, a giudizio concluso con giudicato, delle spese per sostenere la difesa per Responsabilità Amministrativa, Contabile, Erariale per giudizi instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell'Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo e purché il procedimento si concluda con sentenza che escluda ogni forma di responsabilità di natura dolosa.
 - La prestazione opera a secondo rischio, ossia solo dopo l'esaurimento del Massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile/Patrimoniale per *Spese di resistenza* ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile.

Tuttavia, in presenza di una valida assicurazione di Responsabilità Civile/Patrimoniale che **non possa essere** attivata esclusivamente per la presenza di una specifica esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio per le sole *Spese legali* di resistenza. In tutti gli altri casi, la presente prestazione non opera.

Nel caso in cui le Spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l'importo indicato nella stessa.

L'Assicurato è obbligato a restituire all'assicuratore ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante Sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.

1.6.2 Garanzia Base e Civile per la libera professione

In aggiunta alle prestazioni previste dal precedente Art. 1.6.1, le garanzie operano anche per i seguenti eventi e valgono esclusivamente a favore del *Contraente*:

- 1. **Vertenze contrattuali con fornitori** di beni e servizi (compresi quelli relativi all'ambito web) per inadempienze proprie o di *Controparte*.
- Vertenze in materia di Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali
 altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la
 data della prima contestazione della richiesta di usucapione.
- 3. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.
- 4. **Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia** della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate.
- 5. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. La presente garanzia è estesa anche a vertenze individuali con lavoratori cosiddetti "parasubordinati o somministrati" che prestino servizio in favore e presso il Contraente, entro il Sottolimite di cui all'Art. 5.10.
- 6. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per Fatti illeciti di terzi, anche in caso di Costituzione di parte civile nell'ambito del Procedimento penale a carico della Controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. La prestazione opera a favore di tutti i soggetti assicurati.
- 7. Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate.

1.7 Sezione Circolazione Stradale

La presente Sezione, dedicata sia ad imprese/società che a liberi professionisti, prevede un'unica soluzione assicurativa di cui all'Art. 1.7.1 ed è acquistabile a scelta del *Contraente*, in abbinamento alle Garanzie previste agli articoli 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 1.8 oppure singolarmente senza abbinamento ad altre garanzie.

1.7.1 Garanzia Circolazione Stradale

Le seguenti prestazioni operano **entro il Sottolimite di cui all'Art. 5.10** e sono garantite anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.

- 1. Richiesta di *risarcimento* danni al veicolo e/o alla persona di natura extracontrattuale per *Fatti illeciti* di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di *Costituzione di parte civile* nell'ambito del *Procedimento penale* a carico della *Controparte*.
- 2. Difesa penale per Delitti colposi o contravvenzioni connessi ad Incidente stradale.
- 3. **Difesa penale per** *Delitti dolosi* **connessi ad** *Incidente* **stradale**. La prestazione opera purché il procedimento si concluda con *Sentenza definitiva* diversa da condanna per dolo.
 - Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le Spese legali fino ad un importo massimo pari al 20% del Massimale per Sinistro in attesa della definizione del giudizio.
 - Nei casi in cui **il giudizio**, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, **si concluda con Sentenza** definitiva di condanna per dolo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.
- Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad *Incidente* stradale e connessa allo stesso.

1.8 Sezione Cyber

La presente Sezione, dedicata sia ad imprese che a liberi professionisti, prevede un'unica soluzione assicurativa di cui all'Art. 1.8.1 ed è acquistabile a scelta del *Contraente*, in abbinamento alle garanzie previste agli articoli 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 1.7 oppure singolarmente senza abbinamento ad altre Garanzie.

1.8.1 Garanzia Cyber

Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli *Assicurati* per controversie relative al cyber risk, avvenute nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale esercitata dal *Contraente*.

- 1. Formulazione di denuncia/Querela a seguito di Reati informatici di terzi.
- Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per Reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell' Assicurato su pagine web e su

Social e Media Network (es. furto di dati, danno di immagine, blocco dell'attività ecc). L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un *Procedimento penale* nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

- 3. Difesa penale e amministrativa per violazioni o inadempimenti relativi alla normativa in materia di Privacy di cui al D. Lqs. n. 196/03 e GDPR 2016/679 e ss.mm.ii.
- 4. Vertenze contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet.
- 5. Vertenze contrattuali con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente.
- 6. Vertenze contrattuali con chi ha registrato il dominio web del Contraente.
- 7. Spese legali per il ripristino dell'onorabilità del Contraente a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri (es. registro informatico dei protesti).
- 8. Controversie con Compagnie di assicurazione per polizze stipulate dal *Contraente* relative alla copertura del rischio informatico.

Articolo 2 Opzione con riduzione di *Premio*

(Il Contraente ha facoltà di acquistare una o più delle seguenti garanzie aggiuntive opzionali che saranno valide ed operanti solo se indicate in Scheda di Polizza).

A. Opzione con Scoperto

In caso di acquisto della presente opzione, le *Spese legali* sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla *Società* applicando lo *Scoperto* riportato nella *Scheda di Polizza*.

Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto dalla Società, le Spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate direttamente dalla Società all'avvocato incaricato senza applicazione dello Scoperto ed anzi con aumento del Massimale per Sinistro del 50% (cinquanta percento), per i soli onorari dell'avvocato nominato dell'Assicurato. In ogni caso, nella precedente fase stragiudiziale la Società gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell'Art. 7.3.

Articolo 3 Garanzie aggiuntive opzionali a pagamento

(Il Contraente ha facoltà di acquistare le seguenti garanzie aggiuntive opzionali che saranno valide ed operanti solo se indicate in Scheda di Polizza e se è stato pagato il relativo Premio aggiuntivo).

A. Retroattività

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 e 1.6.2)

L'Assicurazione opera retroattivamente per la difesa penale per Delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un massimo di 5 (cinque) anni anteriormente alla data di decorrenza dell'Assicurazione, in base alla scelta effettuata dal Contraente e riportata nella Scheda di Polizza.

In caso di acquisto della garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Corte dei conti di cui all'Art. 3, lettera C, o di *Contraente* libero professionista, la *Retroattività* opera anche per la difesa in procedimenti instaurati avanti la Corte dei conti.

Quanto sopra purché l'Assicurato abbia conoscenza del Sinistro successivamente alla data di decorrenza della Polizza. La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza non sono oggetto di copertura.

Qualora il *Contraente*, precedentemente alla presente *Polizza*, abbia sottoscritto e corrisposto relativo *Premio* per una polizza di *Tutela Legale* che preveda la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione della polizza, il *Contraente* si impegna a denunciare i *Sinistri* insorti prima della stipula della presente *Assicurazione* previamente alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato e si impegna a fornirne prova documentale.

La presente garanzia aggiuntiva opzionale opera in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

Qualora a seguito dell'acquisto della presente garanzia aggiuntiva opzionale un *Sinistro* possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal *Contraente* con la *Società* per il medesimo rischio, la presente garanzia non sarà operativa.

Nel caso in cui il Sinistro insorga, in base a quanto riportato all'Art. 7.1 all'interno del periodo di Retroattività, le Condizioni di Assicurazione applicabili (es. Massimale) sono quelle in essere al momento dell'avvenuta conoscenza del Sinistro da parte dell'Assicurato.

B. Opposizione Sanzioni Amministrative e Fiscali/Tributarie ex D. Lgs. 472/97

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 e 1.6.2)

La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore ad € 1.000 (mille).

Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi, fatta eccezione per sanzioni relative a mancati/errati contributi previdenziali dei dipendenti del *Contraente* e per i procedimenti tributari e fiscali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 472/97 e ss.mm.ii.

In tali casi, la prestazione opera a favore del *Contraente* che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta e le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.

Nel caso di ricorso od opposizione a sanzioni irrogate dall'Autorità di Vigilanza a cui è sottoposto il *Contraente* (es. Ivass / Consob / Banca d'Italia per finanziarie, assicurazioni, intermediari o per banche e istituti di credito) la presente garanzia aggiuntiva opzionale viene prestata entro il *Sottolimite* di cui all'Art. 5.10.

C. Difesa Corte dei conti

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1, 1.5.2)

Il rimborso, a giudizio concluso con giudicato, delle spese per sostenere la difesa per Responsabilità Amministrativa, Contabile, Erariale per giudizi instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell'Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo e purché il procedimento si concluda con sentenza che escluda ogni forma di responsabilità di natura dolosa.

La prestazione opera a secondo rischio, ossia solo dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile/Patrimoniale per *Spese di resistenza* ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile. Tuttavia, in presenza di una valida assicurazione di Responsabilità Civile/Patrimoniale che non possa essere attivata esclusivamente per la presenza di una specifica esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio per le sole *Spese di resistenza*. In tutti gli altri casi, la presente prestazione non opera.

Nel caso in cui le *Spese legali* siano liquidate in sentenza, la *Società* rimborserà l'importo indicato nella stessa. L'*Assicurato* è obbligato a restituire alla *Società* ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante *Sentenza definitiva*, elementi di responsabilità per dolo.

D. Difesa Passiva 1° rischio

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1 o 1.5.2)

La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di *risarcimento* di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli *Assicurati* per *Fatti illeciti* di questi ultimi.

La prestazione opera a secondo rischio:

- dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e Spese di soccombenza;
- oppure qualora l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le successive Spese di resistenza e Spese di soccombenza.

La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità Civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista nella Scheda di Polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*, a fronte della mera dichiarazione dell'assicuratore della Responsabilità Civile;
- non esista.

L'operatività della presente garanzia aggiuntiva opzionale è subordinata al riscontro da parte della compagnia di Responsabilità Civile, se esistente, in merito alla copertura del *Sinistro*.

La prestazione opera anche per le *Spese liquidate* in favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei *Procedimenti penali*, in deroga a quanto previsto dall'Art. 1.1.

E. Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale

(abbinabile alle garanzie base 1.6.1 o 1.6.2)

La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di *risarcimento* di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, **per Fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.**

La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e Spese di soccombenza.

La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità Civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *Franchigia* prevista nella *Scheda di Polizza*;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato, a fronte della mera dichiarazione dell'assicuratore della Responsabilità Civile;

Qualora l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste di *risarcimento* del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della compagnia di Responsabilità Civile in merito alla copertura del sinistro.

La prestazione opera anche per le Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei Procedimenti penali, in deroga a quanto previsto dall'Art. 1.1.

La prestazione viene garantita con il limite di 1 (uno) o 2 (due) *Sinistri* insorti in ciascun *Periodo di Assicurazione*, in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e indicata nella *Scheda di Polizza*.

F. Agenti e Rappresentanti

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1 e 1.5.2)

La prestazione viene garantita al *Contraente* per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti (diversi da quelli iscritti nel Libro Unico del lavoro) col limite di massimo di 2 (due) *Sinistri* insorti per *Periodo di Assicurazione* ed entro il *Sottolimite* di cui all'Art. 5.10.

G. Estensione Difesa Penale Mondo Intero

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 e 1.6.2)

În deroga all'Art. 6, le prestazioni difesa penale per *Delitti colposi*, dolosi e contravvenzioni previste dalle garanzie di cui agli Artt. 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 e 1.6.2 vengono garantite per i *Sinistri* insorti in tutto il mondo, **con il limite di massimo di 1 (uno)** *Sinistro* insorto per *Periodo di Assicurazione* ed entro il *Sottolimite* di cui all'Art. 5.10.

H. Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti – solo fase stragiudiziale

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 e 1.6.2)

Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*. La *Società*, accertata la regolarità della denuncia del *Sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la *Controparte*, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente *Polizza* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La prestazione viene garantita, in base alla scelta indicata nella Scheda di Polizza, con il limite di:

- 5 (cinque) Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Periodo di Assicurazione;
- 10 (dieci) Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Periodo di Assicurazione.

In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.

In deroga all'Art. 5.6, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del Massimale di Polizza.

I. Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 e 1.6.2)

Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Nella fase stragiudiziale la *Società*, accertata la regolarità della denuncia del *Sinistro*, **svolgerà ogni attività intesa** al raggiungimento dell'accordo con la *Contropart*e, direttamente o tramite professionisti **da essa scelti**.

La prestazione viene garantita, sempreché il *Valore in lit*e sia superiore a € 500 (cinquecento), in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e indicata nella *Scheda di Polizza*, con il limite di:

- 5 (cinque) Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Periodo di Assicurazione. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente ad 1 (uno) Sinistro insorto in ciascun Periodo di Assicurazione;
- 10 (dieci) Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Periodo di Assicurazione. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 2 (due) Sinistri insorti in ciascun Periodo di Assicurazione;
- 15 (quindici) Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Periodo di Assicurazione. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 3 (tre) Sinistri insorti in ciascun Periodo di Assicurazione.

In ogni caso la Società non riconoscerà alcuna spesa relativa al recupero dei crediti, né per il procedimento di ingiunzione o esecutivo.

In deroga all'Art. 5.6, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal *Contraente*, la *Società* provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del *Massimale* di *Polizza*.

L. Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 e 1.6.2)

Le prestazioni vengono garantite per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti,** compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi **effettuate dal** *Contraente*.

Nella fase stragiudiziale la *Societ*à, accertata la regolarità della denuncia del *Sinistro*, **svolgerà ogni attività intesa** al raggiungimento dell'accordo con la *Contropart*e, direttamente o tramite professionisti **da essa scelti**.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente *Polizza* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La prestazione viene garantita, sempreché il *Valore in lit*e sia superiore a € 500 (cinquecento), in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e indicata nella *Scheda di Polizza*, con il limite di:

- 5 (cinque) Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Periodo di Assicurazione. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente ad 1 (uno) Sinistro insorto in ciascun Periodo di Assicurazione;
- 10 (dieci) Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Periodo di Assicurazione. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 2 (due) Sinistri insorti in ciascun Periodo di Assicurazione;
- 15 (quindici) Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Periodo di Assicurazione. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 3 (tre) Sinistri insorti in ciascun Periodo di Assicurazione.

In deroga all'Art. 5.6, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal *Contraente*, la *Società* provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del *Massimale* di *Polizza*.

M. Ampliamento estensione territoriale Europa

(abbinabile alle garanzie base 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 e 1.6.2)

În deroga all'Art. 6, per le garanzie di cui all'Art. 3, lettere H, I e L, la prestazione acquistata viene garantita per le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, insorte e che devono essere trattate in Europa.



Che cosa non è assicurato?

Articolo 4 Esclusioni

4.1 Delimitazione dell'oggetto

La Società non si fa carico del pagamento di:

- 1. compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;
- 2. Compensi per la trasferta e ogni duplicazione di onorari nel caso sia necessaria la domiciliazione;
- 3. Multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei Procedimenti penali.

4.2 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalle garanzie acquistate e riportate nella *Scheda di Polizza*, le prestazioni non coprono i *Sinistri* relativi:

- 1. al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- 2. alla materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa;
- 3. a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 4. ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, ad eccezione dei *Sinistri* conseguenti a trattamenti medici;
- 5. a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 6. ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- 7. a compravendita di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- 8. alla circolazione stradale di veicoli, salvo sia stata acquistata la garanzia Circolazione Stradale di cui all'Art. 1.7, alla navigazione e/o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche:
- ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- 10. ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- 11. a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA; e nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 (centoventi) giorni dal Sinistro:
- 12. a fatti dolosi delle persone Assicurate;
- 13. a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- 14. a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- 15. a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- 16. alla compravendita o permuta di immobili, a vertenze tra condomini e/o relative alle spese condominiali;
- 17. alla costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; l'esclusione non opera nel caso in cui il *Contraente* sia iscritto alla Cassa edile e operi nell'edilizia;
- 18. all'affitto d'azienda o a contratti di Leasing immobiliare;
- 19. alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi, armi, equipaggiamento militare, ad attività nel settore nucleare:
- 20. alla resistenza a pretese di *risarcimento* di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli *Assicurati* per *Fatti illeciti* di questi ultimi, qualora svolgano una o più delle seguenti attività: finanziaria, previdenziale, assicurativa o riassicurativa (eccetto iscritti al R.U.I.), raccolta/trattamento/smaltimento di rifiuti e/o delle acque, gestione di reti fognarie, fornitura di acqua/luce/gas/energia/abbonamenti relativi a telefonia e/o internet, farmaceutica, proprietà o gestione di reti stradali o ferroviarie;
- 21. ad attività editoriali e/o giornalistiche, nonché a qualunque controversia di natura penale, civile o di altra natura relativa a diffamazione o diffamazione a mezzo stampa;
- 22. a vertenze tra agenzie interinali o di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati;
- 23. all'adesione ad azioni di classe (class action) o a procedure di licenziamento collettivo;
- 24. all'esercizio di attività o professione medica e/o sanitaria e/o parasanitaria;
- 25. a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- 26. alla difesa penale per abuso di minori;
- 27. a procedimenti per responsabilità degli *Assicurati* derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto.

4.3 Ulteriori esclusioni applicabili alla prestazione Chiamata in causa

La prestazione di cui agli Artt. 1.5.2 e 1.6.1 non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di *Prescrizione*. In merito alle circostanze sopra elencate, la *Società* si riserva di richiedere all'*Assicurato* di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l'*Assicurato* si obbliga a rimborsare le eventuali *Spese legali* o *Spese peritali* che la *Società* ha anticipato.

4.4 Ulteriori esclusioni applicabili alla garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva 1° rischio

La garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva 1º rischio di cui all'Art. 3, lettera D non opera nel caso in cui:

- l'Assicurato violi il patto di gestione lite, ove previsto dalla polizza di Responsabilità Civile;
- il Sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di Prescrizione.

La copertura non è prevista per le *Spese legali* e/o *Spese peritali* per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità Civile.

4.5 Ulteriori esclusioni applicabili alla garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale

La garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale di cui all'Art. 3, lettera E non opera nel caso in cui:

- l'Assicurato violi il patto di gestione lite, ove previsto dalla polizza di Responsabilità Civile;
- il Sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di Prescrizione;
- la polizza di Responsabilità Civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*.

La copertura non è prevista per le *Spese legali* e/o *Spese peritali* per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità Civile.

La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.



Ci sono limiti di copertura?

Articolo 5 Limiti di copertura

5.1 Scoperto

Se acquistata l'Opzione con *Scoperto*, gli oneri previsti dalla presente *Assicurazione* sono prestati con l'applicazione dello *Scoperto* riportato nella *Scheda di Polizza*.

5.2 Importo minimo sanzioni pecuniarie

La copertura relativa all'opposizione/impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie opera se le stesse sono di importo pari o superiore ad € 250 (duecentocinquanta).

5.3 Valore in lite minimo

Nella Garanzia Cyber di cui all'Art. 1.8 e nelle vertenze contrattuali con i clienti previste dalle garanzie aggiuntive opzionali Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti – solo fase stragiudiziale e Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti di cui all' Art. 3, lettere H e I, la copertura relativa alle vertenze aventi natura contrattuale opera purché il *Valore in lite* sia uguale o superiore ad € 500 (cinquecento).

Per le altre garanzie relative a controversie aventi natura contrattuale, le prestazioni operano purché il *Valore in lite* della relativa vertenza sia uguale o superiore ad € 250 (duecentocinquanta).

5.4 Limiti nel numero di Sinistri annui e limite al recupero crediti

- La garanzia aggiuntiva opzionale Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale di cui all'Art. 3, lettera E è prestata, in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*, nel limite massimo di 1 (uno) o 2 (due) *Sinistri* avvenuti per *Periodo di Assicurazione*.
- La garanzia aggiuntiva opzionale Agenti e Rappresentanti di cui all'Art. 3, lettera F è prestata nel limite massimo di 2 (due) Sinistri avvenuti per Periodo di Assicurazione.
- La garanzia aggiuntiva opzionale Estensione Difesa Penale Mondo Intero di cui all'Art. 3, lettera G è prestata nel limite massimo di 1 (uno) *Sinistro* avvenuto per *Periodo di Assicurazione*.
- Le Garanzie aggiuntive opzionali Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti solo fase stragiudiziale e Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti di cui all' Art. 3, lettere H e I sono prestate, in base alla scelta effettuata dal *Contraente* e riportata nella *Scheda di Polizza*, nel limite massimo di *Sinistri* tra 1 (uno) e 15 (quindici) avvenuti per *Periodo di Assicurazione*. Inoltre, per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente *Polizza* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

5.5 Garanzie che operano esclusivamente a favore del solo Contraente

Le prestazioni previste dagli Art. 1.5.2 e 1.6.2 operano esclusivamente a favore del *Contraente* e non degli altri soggetti Assicurati, fatta eccezione per la prestazione Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale che vale per tutti gli Assicurati.

5.6 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale

Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, la presente *Polizza* nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali garanzie aggiuntive acquistate, opera a secondo rischio ossia dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per *Spese di resistenza* e soccombenza, salvo che sia diversamente previsto.

La *Polizza* opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del *Contraente*.

5.7 Limite all'azione di esecuzione forzata

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per Sinistro.

5.8 Limite al giudizio arbitrale

Le Spese legali e le Spese peritali relative a vertenze trattate in sede arbitrale, sono garantite nel limite massimo di 2 (due) Sinistri insorti per ciascun Periodo di Assicurazione.

5.9 Sanzioni Internazionali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente *Polizza*, la *Società* non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'*Assicurazione* a favore di qualsiasi *Contraente, Assicurato*, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

5.10 Massimale e Sottolimiti di Indennizzo

Le singole garanzie previste dalla presente *Assicurazione* sono prestate fino alla concorrenza del relativo *Massimale per Sinistro* indicato nella *Scheda di Polizza* **e, solo se indicato sulla stessa, è indicizzato** con la modalità stabilita dall'Art. 9.2, nonché dei *Sottolimiti* di *Indennizzo* riepilogati nella seguente tabella:

L'Assicurazione comprende	Sottolimite di Indennizzo
Art. 1.5.1, n. 2 – Difesa penale per <i>Delitti dolosi</i> – patteggiamento (art. 444 c.p.p.) - (Garanzia Penale e Sicurezza per l'impresa)	€ 5.000 per <i>Sinistro</i>
Art. 1.5.2, n. 5 – Vertenze individuali di lavoro (Garanzia Penale, Sicurezza e Civile per l'impresa)	€ 2.500 per <i>Sinistro</i>
Art. 1.6.1, n. 2 – Difesa penale per <i>Delitti dolosi</i> – patteggiamento (art. 444 c.p.p.) - (Garanzia Base per la libera professione)	€ 5.000 per <i>Sinistro</i>
Art. 1.6.2, n. 5 – Vertenze individuali di lavoro (Garanzia Base e Civile per la libera professione)	€ 2.500 per <i>Sinistro</i>
Art. 1.7.1 – Garanzia Circolazione Stradale	€ 50.000 per Sinistro, senza limite annuo
Art. 3, lettera F – Agenti e Rappresentanti	€ 10.000 per <i>Sinistro</i>
Art. 3, lettera G – Estensione Difesa Penale Mondo Intero	€ 15.000 per Periodo di Assicurazione



Dove vale la copertura?

Articolo 6 Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i *Sinistri* che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- in Europa per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi,
- nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla *Locazione*, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il *Contraente*;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti in materia amministrativa, fiscale, tributaria, per l'impugnazione delle delibere condominiali e per vertenze con istituti ed enti pubblici previdenziali.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web, social e media network e per la garanzia Cyber di cui all'Art. 1.8.1 le prestazioni valgono per i *Sinistri* che siano insorti in tutto il mondo sempreché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.



Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro?

Articolo 7 Sinistri

7.1 Insorgenza del Sinistro e Sinistro Unico

Ai fini della presente Assicurazione, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l'Evento Dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o un presunto danno subito dall' Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall' Assicurato;
- l'azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come Reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.

In deroga al precedente comma, solamente per le prestazioni previste dalla garanzia Opzione sicurezza di cui agli Artt. 1.5.1 e 1.6.1, in riferimento alla difesa penale per *Delitti colposi* o contravvenzioni e alla opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il *Sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

In presenza di più *Eventi Dannosi* della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Sinistro* si fa riferimento alla data del verificarsi del primo *Evento Dannoso*.

Si considerano come Sinistro Unico, a tutti gli effetti, uno o più Eventi Dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo Evento Dannoso.

In caso di pluralità di *Assicurati* coinvolti in un *Sinistro Unico*, la garanzia viene prestata con un unico *Massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale** risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli *Assicurati* che non hanno ricevuto integrale ristoro.

Nel caso in cui il Sinistro insorga, in base a quanto sopra riportato, all'interno del periodo di Retroattività, purché acquistata la relativa garanzia aggiuntiva opzionale, le Condizioni di Assicurazione applicabili (es. Massimale) sono quelle in essere al momento dell'avvenuta conoscenza del Sinistro da parte dell'Assicurato.

7.2 Denuncia del Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* darne avviso scritto alla *Società* entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di *Prescrizione* dei diritti derivanti dall'*Assicurazione* o dalla legge.

La denuncia del Sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione.

Qualora la presente *Polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della *Società*, il termine di denuncia dei *Sinistri* decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, la *Società* non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Qualora il *Contraent*e, precedentemente alla presente *Assicurazione*, abbia sottoscritto e corrisposto il relativo premio per una polizza a copertura dei medesimi rischi che preveda la denuncia dei *Sinistri* anche successivamente alla cessazione della polizza, l'*Assicurato* si impegna a denunciare i *Sinistri* insorti prima della stipula della presente *Assicurazione* previamente all'assicuratore presso il quale era precedentemente assicurato.

Le denunce di Sinistro dovranno essere inoltrate all'Intermediario o direttamente a;

AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Via Clerici, 14 - 20121 Milano,

sinistri.tutelalegale@amtrustgroup.com, sinistriamtrust@pec.it,

che potrà svolgere la gestione dei Sinistri tramite le proprie sedi territoriali.

Anche ai fini della trattazione dei *Sinistri*, la *Società* si riserva il diritto di accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ad atti, contratti e ogni altro documento probatorio. L'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

7.3 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, la *Società* gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La *Società* si riserva di demandare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di *Mediazione*.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la *Mediazione* non riescano, l'*Assicurato* comunica alla *Società* gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere

alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'avvocato scelto nei termini dell'Art. 7.4 per la trattazione giudiziale.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'avvocato scelto nei termini dell'Art. 7.4.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle *Spese legali* per la *Transazione* della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) devono essere preventivamente confermate dalla *Società*.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali e dei consulenti tecnici.

7.4 Libera scelta dell'avvocato

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'albo degli avvocati del distretto di Corte d'Appello dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraentel Assicurato*. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società non è responsabile dell'operato degli avvocati.

7.5 Coesistenza di altre assicurazioni

L'Assicurato, in caso di Sinistro, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

7.6 Liquidazione del Sinistro

La Società si impegna a pagare all'Assicurato le somme derivanti dagli obblighi contrattuali entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di definizione del Sinistro o del mancato accordo dell'importo dello stesso.

Altri obblighi derivanti dal contratto

Articolo 8 Obblighi in capo alla *Società*, al *Contraente* o all'*Assicurato* 8.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono comunicare in modo completo e veritiero le informazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società.

Le dichiarazioni e le informazioni rese dal *Contraente* e dall'*Assicurato* e riportate nella *Scheda di Polizza* formano la base della presente *Polizza* e rilevano ai fini della decisione della *Società* di contrarre l'*Assicurazione* nonché ai fini della determinazione del *Premio*.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente e dell'Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'*Assicurato* ad essere protetto dalla presente *Polizza* oppure la cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Come faccio a sapere cosa prevede l'art. 1892 del Codice civile riguardo alle dichiarazioni sulle circostanze del rischio?

Puoi facilmente leggere cosa prevedono gli articoli del Codice civile e del Codice penale citati nelle Condizioni di Assicurazione consultando la sezione Norme di legge citate in Polizza che si trova sul fondo delle Condizioni di Assicurazione e dove sono riportati integralmente gli articoli.

8.2 Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'Indennizzo.

L'Assicurato è esonerato dal comunicare l'esistenza di altre assicurazioni derivanti da rapporti contrattuali con istituti di credito e/o finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finanziamenti, ecc.) o da accordi collettivi di lavoro nazionali o aziendali.

In caso di Sinistro vale quanto disposto dall'Art. 7.5.

8.3 Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni Variazione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

8.4 Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 del Codice civile.

8.5 Variazioni contrattuali a scadenza

Se alla scadenza del *Periodo di Assicurazione* la *Società* voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, deve darne comunicazione al *Contraente* almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

In caso di mancato consenso del *Contraente* alle suddette variazioni, l'*Assicurazione* cesserà di avere efficacia alla scadenza.

Il Contraente può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il relativo nuovo *Premio*.

Per l'accettazione delle eventuali novazioni normative, invece, è richiesto un consenso esplicito da parte del Contraente, in mancanza del guale, l'Assicurazione cesserà di avere efficacia alla scadenza del Periodo di Assicurazione.

8.6 Ulteriori Variazioni del rischio – procedure concorsuali, trasformazione o modifica attività, sospensione, radiazione, inabilitazione o interdizione

Alla data di dichiarazione del fallimento del *Contraente* o dell'*Assicurato* l'*Assicurazione* si intende risolta e la *Società* è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai *Sinistri* già in trattazione.

L'Assicurazione cessa di produrre effetto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, radiazione, inabilitazione o interdizione del *Contraente* o dell'*Assicurato*; in tali casi non saranno oggetto di copertura *Sinistri* insorti successivamente alla data dei suddetti eventi.

L'esercizio abusivo della professione è causa di nullità dell'Assicurazione e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione.

L'Assicurato che sia sospeso o radiato dall'Albo o sia inabilitato o interdetto all'esercizio della professione deve darne immediata comunicazione alla Società.

Il *Contraente*, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata nella *Scheda di Polizza*, deve darne immediata notizia alla *Società*, ai sensi dell'Art. 8.3.

In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi del *Contraente* si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza della presente *Assicurazione*, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del *Periodo di Assicurazione* successivo alla alienazione non dichiara alla *Società*, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nell'*Assicurazione*. Spettano, in tal caso, alla *Società* i *Premi* relativi al *Periodo di Assicurazione* in corso.

8.7 Foro competente per l'esecuzione del contratto

Per ogni controversia con la *Società* è competente il Foro di residenza o di domicilio del *Contraente/Assicurato* (se persona fisica) oppure quello della sua sede legale (se persona giuridica).

8.8 Comunicazioni

a) Comunicazioni alla Società

Ogni comunicazione inerente all'Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle parti.

I riferimenti della Società sono i seguenti:

AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Via Clerici, 14 - 20121, Milano Tel. 0283438150 – Fax. 0283438174
Email: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com
Sito Internet: www.amtrust.it

b) Forma delle comunicazioni in caso di Vendita a Distanza

Qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza, il Contraente:

- a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza.



Quando e come devo pagare?

Articolo 9 Pagamento, indicizzazione e rimborso del *Premio*

9.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa

Il *Premio* è sempre determinato per il *Periodo di Assicurazione* indicato nella *Scheda di Polizza* ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Se il Contraente non paga la prima rata di Premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se alle successive scadenze convenute il *Contraente* non paga le rate di *Premio* successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della *Società* di dichiarare risolto il contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 11.3.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario incaricato o alla Società.

Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni;
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano
 come beneficiario la Società o l'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione.

Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio è condizione necessaria affinché l'Assicurazione sia efficace cioè copra i Sinistri denunciati dall'Assicurato. In caso di mancato pagamento, il contratto sottoscritto non è operante. Pertanto, quando stipuli l'Assicurazione per la prima volta, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione se vuoi che la Polizza sia efficace da quel momento. Per le successive scadenze potrai pagare il Premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

9.2 Indicizzazione

Il *Massimale* e il relativo *Premio* sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il *massimale*, ed il corrispondente *Premio* vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il *Massimale* ed il *Premio* venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la *Società* che il *Contraente* hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della *Polizza*, ed il *Massimale* ed il *Premio* rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la *Società* propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

9.3 Regolazione del *Premio*

Il *Premio* annuo lordo di *Polizza* è determinato in base ad *Elementi di rischio variabili* che, secondo il settore di attività del *Contraente*, sono:

- a) il numero degli Addetti;
- b) il Fatturato annuo netto;
- c) il numero dei posti letto o piazzole;
- d) i compensi netti;
- e) altro Elemento di rischio variabile indicato nella Scheda di Polizza.

Concorrono, inoltre, alla determinazione del *Premio* annuo lordo e sono parimenti oggetto di regolazione:

- f) il numero delle sedi aggiuntive;
- g) il numero delle targhe, se acquistata la Garanzia "Circolazione Stradale".

Il Premio annuo lordo viene anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima degli Elementi di rischio variabili di cui al comma precedente.

Alla scadenza di ciascun *Periodo di Assicurazione*, **il** *Premio* **verrà regolato sulla base del dato consuntivo di fine periodo** e relativo agli *Elementi di rischio variabili* utilizzati in sede di stipulazione per il calcolo del *Premio* annuo lordo iniziale.

Qualora la *Regolazione* a saldo dovesse comportare la determinazione del *Premio* annuo lordo di *Polizza* in misura inferiore a quello inizialmente corrisposto, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di *Premio* minimo di *Polizza*, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

Per la determinazione ed il versamento della quota di Premio a saldo, il Contraente è obbligato a:

- a) comunicare alla *Società*, in forma scritta, entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni *Periodo di Assicurazione*, i dati necessari per la determinazione del *Premio* definitivo;
- b) versare il *Premio* a saldo nei 30 giorni successivi alla comunicazione della *Società* del *Premio* dovuto.

Solamente in relazione alle sedi aggiuntive e/o targhe, il *Contraente* è tenuto a comunicare già in corso d'annualità assicurativa ogni variazione e/o entrata/uscita rischio, con comunicazione scritta alla *Società*; la copertura assicurativa per le nuove sedi e/o targhe decorrerà dalle ore 24.00 del giorno della suddetta comunicazione, come indicato all'Art. 10, fermo il fatto che il relativo *Premio* sarà, invece, oggetto di *Regolazione* a fine annualità al pari degli altri elementi variabili di rischio.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti al quarto comma del presente Articolo, i Sinistri:

- insorti nel periodo oggetto della regolazione
- e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del quarto comma

non saranno valutati, gestiti ed eventualmente liquidati, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il *Contraente* provvederà al pagamento dell'eventuale *Premio* di *Regolazione* dovuto.

La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, il registro delle fatture) forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del Premio.

Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria

Qualora in sede di gestione del *Sinistro*, risulti che al momento della stipula dell'*Assicurazione* o al momento delle regolazioni *Premio* sia stato assicurato parzialmente il rischio, la *Società* liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'Art. 5.10.

9.4 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

9.5 Rimborso del *Premio*

In caso di *recesso* per *Sinistro* esercitato ai sensi dell'Art. 11.2, al *Contraente* è dovuto il rimborso della parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Qualora il *Contraente* eserciti il "diritto di ripensamento" di cui all'Art. 11.4, ha diritto alla restituzione integrale del *Premio* versato.

Nei casi di cui all'Art. 8.6, eccetto i casi di **radiazione, inabilitazione, interdizione del** *Contraente* **o dell'***Assicurato* **e di esercizio abusivo della professione,** la *Società* è tenuta al rimborso al *Contraente* del *Premio* pagato e non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Articolo 10 Effetto e durata della Polizza

Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza, fermo quanto riportato all'Art. 11.3.

In relazione alle nuove sedi aggiuntive e/o targhe rispetto a quelle indicate in sede di stipula della Polizza, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società ogni variazione durante il Periodo di Assicurazione; la copertura assicurativa per i nuovi rischi decorrerà dalle ore 24.00 del giorno della suddetta comunicazione, mentre il relativo Premio sarà oggetto di Regolazione come indicato all'Art. 9.3.

L'Assicurazione ha la durata prevista dalla Scheda di Polizza e, in mancanza di Disdetta, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, salvo sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza. In quest'ultimo caso, l'Assicurazione cesserà alla scadenza prevista dalla Scheda di Polizza.



Come posso disdire la Polizza?

Articolo 11 Casi di interruzione del contratto

11.1 Disdetta dell'Assicurazione

Le parti possono disdire l'Assicurazione mediante l'invio di lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

In tal caso l'Assicurazione cesserà di avere effetto dalla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, ai sensi dell'Art. 10.

11.2 Recesso per Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, tanto il Contraente che la Società possono recedere dalla presente Assicurazione mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC) dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

Come previsto dall'Art. 9.5, in caso di recesso, al Contrante è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

11.3 Risoluzione per mancato pagamento del *Premio*

In caso di mancato pagamento del Premio nei termini previsti dal precedente Art. 9.1, la Società ha facoltà di di agire ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice civile. Resta inteso che, anche in caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento del Premio, i Sinistri denunciati nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della rata di Premio non sono in garanzia.

11.4 Diritto di ripensamento

In caso di Vendita a Distanza, l'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del Premio. In tal caso l'Assicurazione sarà annullata dall'origine ed al Contraente verrà rimborsato il Premio pagato, senza trattenuta alcuna. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di ripensamento, tutti gli eventuali Sinistri non saranno indennizzati.

La volontà di recedere dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti), inviata all'Intermediario incaricato o alla Società.

NORME DI LEGGE UTILI PER LA COMPRENSIONE DELLA POLIZZA

Testo articoli del Codice civile e del Codice di Procedura Penale.

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo

caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 444 Applicazione della pena su richiesta

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L' imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537 bis. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il qiudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

Art. 530 Sentenza di assoluzione

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso , se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

I riferimenti della Società sono i seguenti:

AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Via Clerici, 14 - 20121, Milano

Recapiti		
Telefono	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione:	0283438150
per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione: 0283438174		0283438174
Fax	per i Reclami(*):	0283438174
	per i Reclami(*):	reclami@amtrustgroup.com
Email	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com	
	. •	sinistri.tutelalegale@amtrustgroup.com sinistriamtrust@pec.it

^(*) È da considerarsi Reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto.



AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Via Clerici • 14 • 20121 Milano • Italia

Tel. + 39 0283438150 • Fax + 39 0283438174 • www.amtrust.it

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it • Email: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com

Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518

Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338

Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008

Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165

Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 "GDPR")

Gentile Cliente,

AmTrust Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia") rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, Le fornisce di seguito le informazioni essenziali sull'attività di raccolta e di trattamento dei dati personali e le informazioni che permettono di esercitare i diritti previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento").

1. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati - Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO)



Il Titolare del Trattamento è AmTrust Assicurazioni S.p.A., Via Clerici, 14 - 20121 Milano – Partita IVA 01917540518 (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia").

Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, nonché designare soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare all'indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com.



AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal GDPR, come specificati nel paragrafo 9 della presente Informativa, è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica:

info-privacy@amtrustgroup.com.

2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

Nell'ambito della gestione del rapporto assicurativo, AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre di dati personali comuni e giudiziari a Lei riferiti (dati che possono essere già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti, anche mediante la consultazione di banche dati). A tal fine i suoi dati verranno utilizzati per le seguenti finalità secondo una determinata base giuridica:

@	FINALITA'	BASE GIURIDICA
a)	quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti;	Esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali
b)	raccolta dei premi e gestione del contratto;	
c)	liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;	
d)	valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;	
e)	prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;	Obbligo legale
f)	adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo;	
g)	riassicurazione e coassicurazione;	Legittimo interesse
h)	esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;	
i)	analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;	
j)	gestione e controllo interno;	
k)	attività statistiche, anche a fini di tariffazione;	
l)	utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e	
	statistiche di mercato in ambito assicurativo.	

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati di natura comune strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Inoltre, i dati di recapito da Lei forniti potranno essere utilizzati per inviarLe comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo, nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In assenza di tali dati non sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

3. Natura del conferimento dei dati



Per la prestazione dei servizi assicurativi della Compagnia, la comunicazione dei Suoi dati personali è obbligatoria perché necessaria per dare esecuzione al rapporto assicurativo.

Pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione può avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di eseguire gli adempimenti contrattuali in essere.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati



I dati sono trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del GDPR, della normativa nel tempo applicabile e delle specifiche disposizioni operative adottate dalla Compagnia in tema di conservazione della documentazione contenente dati personali.

I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso in cui ad esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione. I dati personali possono essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento del periodo di conservazione dei dati stessi, oppure nel caso in cui gli stessi siano indispensabili per difendere i diritti della Compagnia in giudizio.

5. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali



I dati raccolti e trattati dalla Compagnia per le finalità descritte al paragrafo 2 potranno essere comunicati:

- a) alle Società del Gruppo AmTrust;
- b) ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, assicurati e terzi danneggiati, legali (fiduciari e di controparte), consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l'esecuzione di eventuali pagamenti;
- c) alle Autorità ed Enti Pubblici in generale per l'adempimento di obblighi di legge.

6. Diffusione dei dati



I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7. Trasferimenti dei dati all'estero



Per le finalità di cui al paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all'Unione Europea e/o all'area SEE regolamentata in modo uniforme dal GDPR.

L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali verso Paesi extra UE/SEE avverrà, in ogni caso, nel rispetto dei livelli di protezione e di tutela dei diritti dell'interessato previsti dal GDPR e dalle ulteriori normative vigenti ed applicabili in base a convenzioni internazionali, criteri di adeguatezza sanciti dalla Commissione Europea e, comunque, garantiti dall'applicazione di "Clausole Contrattuali Standard" approvate dalla Commissione Europea e riportate all'interno di specifici contratti con i destinatari dei Suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del GDPR.

8. Adozione di un processo decisionale automatizzato basato unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione



I dati non sono trattati mediante un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

9. Diritti dell'interessato



Come previsto dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in qualità di Interessato Lei, in ogni momento, può:

- a) chiedere alla Compagnia l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
- c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati (quando il trattamento di tali dati si basa sul Suo consenso o su di un contratto di cui Lei è parte ed il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati);
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti svolti dalla Compagnia basati sul Suo consenso prestato prima della revoca;
- e) in caso non sia pienamente soddisfatto delle risposte della Compagnia alle Sue richieste, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente per territorio.

 I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta alla Compagnia e/o al proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), senza particolari formalità, all'indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com